

Seminario ASTRID

## **L'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione** **(c.d. legge sul federalismo fiscale)**

Roma, 24 luglio 2007

*Intervento di Rita Perez*

Sull'interpretazione da attribuire all'art. 119 della Costituzione occorre essere molto chiari ed in questo concordo con le osservazioni di Franco Bassanini. Infatti, di azione finanziaria regionale non può parlarsi se non sono dissipati tutti gli equivoci interpretativi che la riguardano. In breve, mi sembra, che le soluzioni più estreme, alle quali altre meno estreme possono riagganciarsi, siano due e riguardino il significato da attribuire all'autonomia impositiva di entrata e di spesa.

Secondo una prima interpretazione "statalista" l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa delle regioni (e degli altri enti locali) può dirsi soddisfatta dalla compartecipazione a quote di imposte previste con legge statale e percepite dalla regione sul proprio territorio, in misura oscillante entro tetti minimi e massimi indicati dalla stessa legge.

Seguendo una diversa e opposta interpretazione l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa delle regioni potrebbe trovare un valido titolo giuridico (e svolgersi) con l'emanazione di una legge regionale che imponga prestazioni finanziarie nelle aree di propria competenza.

A monte di questa seconda interpretazione, si individua e va risolta la questione principale che riguarda la capacità della legge regionale di corrispondere alla riserva di legge richiesta dalla Costituzione con l'art. 23, in materia di "prestazione patrimoniale". In altri termini, la disposizione dell'art. 23 cost, *in base alla legge*, va riferita alla sola legge statale o legittima anche l'intervento di una legge regionale? E di una legge regionale che prenda in considerazione e legittimi anche la capacità impositiva degli altri enti locali? E' evidente che se si nega alla legge regionale questa doppia capacità (di legittimare sé stessa e gli altri enti locali) non si può che aderire alla prima interpretazione.

Se, viceversa, si ritiene che anche con legge regionale sia possibile dare attuazione alla riserva di cui all'art. 23 della Costituzione, si apre una seconda prospettiva volta ad accertare quali siano gli ambiti entro i quali le regioni possono agire legislativamente. Gli studiosi che aderiscono alla seconda interpretazione (tra tutti si veda Franco Gallo) ritengono: a) che, essendo la potestà legislativa regionale già prevista all'atto dell'emanazione della Costituzione del 1948, l'art. 23 non possa che comprendere entrambe le categorie di leggi: quelle statali e quelle regionali; e b)

individuano le aree di competenza impositiva regionale all'interno dello spazio lasciato libero dall'intervento legislativo statale.

In quest'ottica, ad esempio, le regioni non potrebbero intervenire sull'Ici, in quanto sulla materia è già esistente una legge statale, ma potrebbero ricorrere a imposte di scopo in aree nelle quali lo Stato non è ancora intervenuto.

Secondo recenti indagini, gli altri enti locali - e tra questi i comuni - legittimati ad introdurre imposte di scopo sulla base delle disposizioni della legge finanziaria per il 2007 (l. n. 296/06, art. 1, commi 145-151) che a ciò li ha autorizzati sono stati poco numerosi. Questo, però, in quanto la legge finanziaria ha previsto che il finanziamento per edilizia scolastica, opere di riqualificazione urbana, costruzione di strade, di parcheggi, ecc. coprisse il 30 per cento del costo totale dell'opera, mentre il residuo 70 per cento doveva essere reperito dal comune.

L'imposta regionale di scopo, prevista e applicabile al di fuori delle disposizioni della legge finanziaria, potrebbe riguardare, viceversa, un prelievo sul territorio determinato con legge regionale e che coprirebbe l'intero ammontare della spesa. L'imposizione dovrebbe, però, essere preceduta, a mio avviso, da una consultazione sul territorio e da un assenso della popolazione residente in merito all'opera e al suo costo.

Va osservato, infine, che se le entrate dovessero essere utilizzate per la costruzione di opere pubbliche su territorio regionale o comunale tale spesa potrebbe trovare anche un finanziamento, ai sensi dell'art. 119, uc., cost., ricorrendo, in tal caso, all'indebitamento, sul quale è esclusa ogni garanzia dello Stato.

